

		LAURA FIDANZA notaio Milano - Via Giacomo Leopardi n. 8 Tel. 02.45381630 - Fax 02.36765660 lfianza@notariato.it
N. 11398 di repertorio	n. 6106 di raccolta	
<u>ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE</u>		
<u>"VOLT - VIMERCATE PER L'ORGANIZZAZIONE LOCALE</u>		
<u>DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA"</u>		
REPUBBLICA ITALIANA		
Il giorno undici novembre duemilaventicinque		
11 novembre 2025		
a Vimercate in piazza Unità d'Italia n. 1,		REGISTRATO
davanti a me LAURA FIDANZA notaio residente a Milano, iscritto		all'Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano
al collegio notarile di Milano alla presenza dei testimoni:		il 12/11/2025 n° 91146 serie 1T con euro 245
Brambilla Roberta Rosa, nata a Gorgonzola il giorno 8 settem-		
bre 1965, residente in Gorgonzola via Leonardo da Vinci n. 62,		
Crippa Laura, nata a Vimercate il giorno 2 luglio 1974, resi-		
dente in Vimercate largo Pontida n. 18,		
è presente il signor:		
- CEREDA FRANCESCO, nato a Vimercate il giorno 2 aprile 1987,		
domiciliato in Vimercate piazza Unità d'Italia n. 1, cittadino		
italiano, codice fiscale CRD FNC 87D02 M052N, nella sua quali-		
tà di sindaco in rappresentanza del COMUNE DI VIMERCATE , codi-		
ce fiscale 02026560157, partita IVA 00728730961, con sede in		
Vimercate piazza Unità d'Italia n. 1, in forza dei poteri con-		
feritigli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 9		
settembre 2025, che in copia informatica conforme all'origina-		
le si allega a quest'atto alla lettera "A".		
Parte della cui identità personale sono certa che mi richiede		

	di ricevere il presente atto in forza del quale	
	si conviene e si stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO UNO	
	Il COMUNE DI VIMERCATE, come sopra rappresentato, allo scopo	
	di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri	
	o alle aree locali in cui operano, come meglio infra precisa-	
	to, con il presente atto, in ossequio ai principi ed allo	
	schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, ai sensi	
	degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo	
	7 del D.P.R. numero 361/2000, nonché ai sensi dell'articolo 31	
	del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 numero 199, costitui-	
	sce una Fondazione di Partecipazione denominata "VOLT - VIMER-	
	CATE PER L'ORGANIZZAZIONE LOCALE DELLA TRANSIZIONE ENERGETI-	
	CA".	
	La Fondazione ha sede legale nel Comune di Vimercate in piazza	
	Unità d'Italia n. 1.	
	La modifica dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune non	
	costituisce modifica dello Statuto.	
	Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al	
	Decreto Legislativo numero 199/21 e dall'Allegato A alla deli-	
	berazione ARERA 727/2022/R/eel come integrato e modificato	
	dalla deliberazione ARERA 15/2024/R/eel, le attività della	
	Fondazione saranno svolte in via esclusiva all'interno del	
	territorio della Regione Lombardia.	
	ARTICOLO DUE	

L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione di Partecipazione "VOLT - VIMERCATE PER L'ORGANIZZAZIONE LOCALE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA" sono disciplinati dalle norme dello statuto che, sottoscritto dalle parti, dai testimoni e da me notaio, si allega al presente atto alla lettera "B", nonché dagli eventuali regolamenti attuativi ad integrazione ed interpretazione dello Statuto stesso nonché per la sua esecuzione.

ARTICOLO TRE

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventicinque (31.12.2025).

ARTICOLO QUATTRO

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed agisce nei limiti di cui allo Statuto allegato. L'oggetto sociale prevalente della Fondazione, è fornire come comunità di energia rinnovabile, benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio e l'autosufficienza energetica, anche promuovendo la realizza-

zione e l'utilizzo di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018 n.2001, ivi compresi il D.lgs. 5 novembre 2021 n.199, nonché le relative disposizioni applicative, tra cui il DM MASE 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con Dd n.22/2024 e ss.mm.ii. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018 n.2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi l'art.42bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 e il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199, nonché delle relative disposizioni applicative, tra cui il DM MASE 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con Dd n.22/2024 e ss.mm.ii. e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

Nello specifico, la Fondazione, attraverso gli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno della Comunità di Energia Rinnovabile, mira a contrastare la povertà energetica ed a favorire una transizione energetica equa e inclusiva attraverso interventi di welfare locale e ha lo scopo di supportare direttamente o indirettamente chi vive in povertà energetica e di finanziare servizi collettivi e di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, definiti in

accordo con l'amministrazione comunale di Vimercate e, secondo quanto stabilito dai criteri e modalità indicati nei Regolamenti interni.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività, i cui benefici ricadranno esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia:

+ produrre, consumare, immagazzinare, condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art.42bis, DL 162/2019 e gli art.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7/12/2023 e le Regole Operative adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii., anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;

+ organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art.42bis, DL 162/2019 e gli artt.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7/12/2023 e le Regole Opera-

tive adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii., anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;

+ accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione, secondo quanto consentito dal D.lgs. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile;

+ erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione;

+ produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e servizi di gestione di configurazioni di autoconsumo diffuso;

+ realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la promozione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica.

La Fondazione è un soggetto di diritto autonomo i cui membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art.31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.

La Fondazione ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La partecipazione dei membri alla comunità prevede il manteni-

mento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello statuto.

Per la vendita dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all’energia condivisa la Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader.

ARTICOLO CINQUE

Possono divenire "Fondatori" o "Partecipanti" tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa di settore.

ARTICOLO SEI

Con decreto dello stesso Sindaco del Comune di Vimercate n. 25 del 7 novembre 2025 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 dello statuto, composto da cinque membri nelle persone di:

Uboldi Gianluigi Enrico Maria Ladislao, nato a Milano il 6 aprile 1956, codice fiscale BLDGLG56D06F205U,

Galli Paolo, nato a Verbania il 22 agosto 1981, codice fiscale

	GLLPLA81M22L746L,	
	Foà Maria Teresa, nata a Vimercate l'8 dicembre 1959, codice	
	fiscale FOAMTR59T48M052X,	
	Villa Fabio Luigi, nato a Vimercate il 25 giugno 1964, codice	
	fiscale VLLFLG64H25M052K,	
	Brembilla Enzo, nato a Bergamo il 19 ottobre 1961, codice fi-	
	scale BRMNZE61R19A794A.	
	Il Fondatore, come sopra rappresentato, dà atto che i nominati	
	consiglieri hanno comunicato che a carico degli stessi non	
	sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza previste	
	dall'articolo 2382 del Codice Civile o da altre norme di legge	
	o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in	
	uno Stato Membro UE, ed hanno accettato la carica.	
	Con il citato decreto n. 25 del 7 novembre 2025 è stato nomi-	
	nato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	il signor Paolo Galli, sopra generalizzato.	
	La rappresentanza della Fondazione è disciplinata	
	dall'Articolo 17 dello Statuto.	
	ARTICOLO SETTE	
	Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo	
	di dotazione, pari ad euro 30.000,00, risultante dal conferi-	
	mento in denaro effettuato dal socio fondatore	
	Il versamento di detta somme avverrà a mezzo bonifico bancario	
	o assegno circolare in favore del conto corrente che verrà	
	all'uopo costituito e vincolato alla costituzione della fonda-	

zione, entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

ARTICOLO OTTO

Tutte le spese e tasse del presente atto e quelle che ne conseguono sono a carico della Fondazione, con richiesta di applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia.

In particolare, si invocano le agevolazioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990.

Le parti, preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento dell’Unione Europea 679/2016 GDPR, dichiarano di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest’atto.

Di quest'atto e dell'allegato "B" ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, alle parti, omessa la lettura dell'allegato "A" per volontà delle stesse che lo sottoscrivono alle ore 12,00.

Consta di due fogli scritti per cinque pagine e per parte della sesta da me e da persona di mia fiducia.

F.to Cereda Francesco

F.to Brambilla Roberta Rosa

F.to Crippa Laura

F.to LAURA FIDANZA notaio



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 09/09/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "VOLT - VIMERCATE PER L'ORGANIZZAZIONE LOCALE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA" QUALE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE (CERS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 199/2021

Il giorno nove Settembre duemilaventicinque, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza Il Presidente Davide Nicolussi

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Fabrizio Brambilla.

Presenziano gli Assessori comunali Frigerio Sergio, Mascia Mariasole, Gaudio Vittoria.

Dei componenti del Consiglio comunale:

CEREDA FRANCESCO	P	VILLA FEDERICA	AG
DE NARDI LIVIO	P	SALA GIOVANNI	P
FUMAGALLI GUIDO	P	CAPRIOLI LUCA	P
ALESSANDRI MAURO	P	TRASSINI MATTEO	P
ROVAI SUSI	P	MELZI MARTINA	P
RODA' ANTONINO	P	NEBEL CINZIA	P
DOSSI DANIELE	P	TEOLDI PATRIZIA CLELIA	P
FRIGERIO MATTIA	P	BARBATO ELENA	AG
NICOLUSSI DAVIDE	P		

Componenti PRESENTI n. 15, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 2.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Alessandri Mauro, Dossi Daniele, Trassini Matteo.

Responsabile: FABRIZIO BRAMBILLA

Il Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA

Premesso che:

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "*Clean Energy for all Europeans Package*" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015;
- la proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi tra il 2018 e il 2019 con i quali l'Unione Europea ha ridefinito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", e con la Direttiva 2018/2001, che ha introdotto le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);
- Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un gruppo di persone, imprese, enti territoriali e autorità locali che si uniscono per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo principale è quello di favorire l'autoconsumo di energia rinnovabile, generando benefici economici, sociali e ambientali per i membri della comunità e per il territorio;
- l'Italia ha recepito la normativa europea, ed in particolare la Direttiva UE 2018/2001, dapprima con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, e successivamente con il D.lgs. 199/2021, introducendo e normando le figure dell'autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) agli articoli 31 e 32, e affidando all'ARERA i conseguenti e successivi provvedimenti attuativi;
- con Deliberazione n. 727/2022/REEL, l'ARERA ha dettato le norme attuative del D.lgs. 199/2021 approvando il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD) modificato dalla deliberazione 15/2024/R/EEL e, con Decreti n. 414/2023 e n. 127/2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha disciplinato le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile inseriti in configurazioni di autoconsumo (tra cui le CER) e definito i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22/2024, il GSE ha definito le "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", successivamente aggiornate con successivo Decreto Direttoriale del MASE n. 228/2025;
- il 16 maggio scorso, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.127/2025, l'accesso ai contributi PNRR è stato esteso anche alle CER sviluppate nei Comuni fino a 50.000 abitanti ed è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande al 30 novembre 2025;
- con il D.L. 28 febbraio 2025, n.19, convertito con la L. n. 60/2025, al fine di incrementare i canali di accesso alle CER, è stata ampliata la platea di soggetti che possono costituire o aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile. Nello specifico, l'art. 31, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 199/2021 è stato modificato come segue: *"La comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)";*

- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando in situ l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell'energia e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta;
- la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile consente inoltre di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici dati dal fatto che l'autoproduzione e l'autoconsumo in situ di energia consentono una riduzione dei costi; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale;
- la Regione Lombardia ha rimarcato l'importanza delle comunità energetiche rinnovabili per lo sviluppo del sistema energetico regionale con la legge regionale 23 febbraio 2022, n.2 *"Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica"* che prevede il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, l'autoconsumo e la nascita delle comunità energetiche, anche al fine di incrementare l'autonomia energetica regionale e di soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pubblici e consumatori locali;
- l'Amministrazione Comunale ha un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione della comunità energetiche e come co-gestore poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;

Preso atto che:

- al fine di partecipare attivamente al processo di transizione ecologica dettato dalle politiche energetiche dell'Unione europea, basate su principi di decarbonizzazione, competitività, sicurezza dell'approvvigionamento e sostenibilità, nel mese di maggio 2024, l'Amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione di partecipare alla seconda edizione del bando "Alternative" di Fondazione Cariplo, finalizzato a promuovere una transizione energetica equa (*just transition*), supportando Enti Pubblici ed Enti Privati No-Profit nella realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) e gruppi di autoconsumatori solidali di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AUCS) in Lombardia o nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, attraverso la messa a disposizione di un servizio di Assistenza Tecnica e la corresponsione di un contributo per la copertura dei costi amministrativi e di gestione della CERS/AUCS per il primo anno di attività;
- l'Amministrazione Comunale ha così avviato il progetto **VOLT - Vimercate per l'Organizzazione Locale della Transizione Energetica**, un percorso concreto di studio ed analisi di prefattibilità per la costituzione di una comunità energetica a Vimercate, promuovendo il coinvolgimento degli stakeholders presenti sul territorio nella progettazione di comunità energetiche, aggregando utenze private ed enti no profit, contribuendo a rafforzare la coesione sociale per ridurre la povertà energetica, da candidare al Bando "Alternative" di Fondazione Cariplo;
- il progetto **VOLT** si connota principalmente per i benefici di carattere sociale e ambientale che la Comunità dovrà assicurare a favore dei membri della stessa o dei territori in cui opera, con particolare riguardo all'abbattimento della povertà energetica delle fasce sociali più deboli e fragili e alla riqualificazione urbana in termini di sostenibilità ambientale e per questo si definirà **CERS - Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale**;
- con la delibera della Giunta Comunale n. 107 del 19 giugno 2024, l'Amministrazione comunale ha inteso promuovere una fase di indagine conoscitiva pubblica tesa a valutare l'interesse di enti pubblici, soggetti giuridici privati, organizzazioni private no-profit presenti sul territorio comunale a contribuire e/o prender parte alle attività di co-programmazione per la costituzione di una comunità energetica o di configurazioni di autoconsumo collettivo, finalizzate alla candidatura del Comune di Vimercate al Bando "ALTERNATIVE" di Fondazione Cariplo;
- con determina dirigenziale n.426 del 20/06/2024 è stato pubblicato l'"Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di soggetti pubblici

e privati alla co-programmazione di un progetto di comunità energetiche rinnovabili a Vimercate da candidare al bando di fondazione Cariplo ALTERNATIVE”;

- con determina dirigenziale n.475 del 08/07/2024 di chiusura della “Manifestazione di interesse e presa d’atto candidature pervenute” si è conclusa la fase di indagine ricognitiva per l’individuazione di possibili soggetti interessati a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica a Vimercate;
- in risposta all’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse sono pervenute cinque manifestazioni di interesse con relative lettere di impegno, regolarmente acquisite al protocollo comunale;
- con delibera della Giunta Comunale n.139 del 23/07/2024 l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto di comunità energetiche rinnovabili e solidali denominato “VOLT - Vimercate per l’organizzazione locale della transizione energetica” da candidare al bando di Fondazione Cariplo “Alternative”, a cui si rinvia integralmente;
- in data 17/12/2024 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cariplo ha deliberato le ammissioni e i finanziamenti dei progetti finalizzati a sviluppare le Comunità Energetiche Rinnovabili, tra cui è risultato aggiudicatario il Comune di Vimercate per il progetto **VOLT**, ottenendo un finanziamento pari ad € 94.500,00;
- la disciplina nazionale in materia di CER non prevede elementi caratterizzanti le comunità energetiche, ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria e, pertanto, possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall’ordinamento vigente, nel rispetto delle finalità delle CER;
- l’articolo 42, comma 2, lettera m) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

Considerato che:

- il succitato quadro normativo, unitamente all’evoluzione della tecnologia, rende centrale il ruolo degli Enti Locali, in quanto soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali e consente di promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili come servizio di interesse generale, coinvolgendo cittadini, imprese e istituzioni in modelli innovativi e sostenibili di produzione e consumo dell’energia elettrica, con benefici diffusi per la comunità e in linea con gli obiettivi europei di transizione energetica;
- possono far parte come soci o membri di una Comunità Energetica tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31, comma 1, lett. b) del D.lgs. 199/2021, come modificato dal DL 28 febbraio 2025, n.19 convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 24 aprile 2025 e cioè:
persone fisiche, Piccole e Medie Imprese, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le Amministrazioni locali individuate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- ai sensi della normativa vigente, l’obiettivo principale delle comunità energetiche rinnovabili è quello di “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità e non quello di ottenere profitti finanziari”;
- le **Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS)** costituiscono un’opportunità di sviluppo del programma di mandato e della “Missione: 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma: 01-Fonti energetiche” del (PIAO), approvato con Delibera di Giunta comunale n. 7/2025 e s.m.i., in quanto permettono di conseguire benefici ambientali, economici e sociali, attraverso la produzione e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili e necessitano pertanto, di ogni azione utile a promuoverne la costituzione sul territorio comunale,
- con delibera di Giunta comunale n.107 del 19/06/2024, è stato approvato l’atto di indirizzo generale per la partecipazione al progetto VOLT finalizzato alla costituzione di una CERS a Vimercate, con i seguenti obiettivi:

1) dal punto di vista **ambientale** il progetto VOLT:

- incentivare la riduzione dei consumi energetici attraverso l'organizzazione di incontri tecnici che vedranno protagonisti i maggiori consumatori locali, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla transizione ecologica e alla produzione da fonti rinnovabili;
- contribuire a contrastare le emissioni di CO₂ in atmosfera attraverso una riduzione dei consumi di tutta la cittadinanza grazie alla costituzione della CERS;

2) dal punto di vista **sociale** il progetto VOLT prevede:

- l'inclusione di tutto il tessuto sociale del territorio comunale, rendendo la strutturazione della CERS specchio della società nel suo complesso, comprendendo tutti i diversi soggetti che la compongono: Cittadini economicamente deboli, Cittadini economicamente indipendenti, Organizzazioni private non profit, Amministrazione comunale, Imprese;
- con la costituzione di un Fondo Sociale ad hoc, la raccolta e la distribuzione alle fasce più deboli ed in difficoltà di un supporto economico mediante la redistribuzione degli incentivi che la CERS realizzerà con la condivisione dell'energia prodotta ed immessa in rete;

Tale connotazione trova riscontro nel **Regolamento provvisorio della CERS** (allegato C) in grado di destinare parte degli incentivi riconosciuti dal GSE sull'energia condivisa a favore di progetti/iniziative con finalità sociali o ambientali promossi dal Comune o da altri Enti non profit;

- la costituzione di una CERS da parte del Comune di Vimercate si configura, alla luce della normativa settoriale e degli orientamenti interpretativi in materia, come un servizio di interesse generale finalizzato all'aggregazione sociale e al rilancio dell'economia locale, nonché un fondamentale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, stante la capacità di generare benefici di carattere ambientale, economico e sociale per coloro che partecipano all'iniziativa e per l'intero territorio;
- il Comune è il soggetto istituzionalmente deputato alla tutela degli interessi pubblici e privati della comunità di riferimento, competente a promuovere ogni tipo di azione di sensibilizzazione e di coinvolgimento che tenda ad orientare le scelte della comunità nella direzione della massimizzazione dei benefici individuali e collettivi;
- con riferimento alla iniziativa in oggetto, il Comune di Vimercate intende svolgere il ruolo di promotore e di soggetto aggregatore, nonché di partecipante attivo all'iniziativa, mettendo a disposizione della comunità locale le risorse necessarie a darvi avvio, unitamente ad una dotazione impiantistica di nuova realizzazione; coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo;

Considerato altresì che:

- gli obiettivi sopra indicati possono meglio perseguirsi tramite la costituzione di una CERS in forma di Fondazione di Partecipazione, in considerazione del fatto che tale istituto si caratterizza per la presenza di uno scopo, definito al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte dei soci fondatori e immodificabile nel tempo;
- la Fondazione di partecipazione è, per sua propria natura, uno strumento adatto a favorire forme di progettazione "partecipata", in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale statuito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione ed è espressione di una convergenza di visione tra entità, pubbliche e private, per il perseguimento di fini di utilità sociale;
- la Fondazione di partecipazione si configura come ente aperto, in cui il rapporto tra fondatori e fondazione non si spezza, ma si mantiene vivo attraverso la partecipazione alla vita dell'ente, e come ente idoneo per il perseguimento di finalità di interesse generale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- la Fondazione di partecipazione è un soggetto giuridico autonomo dotato per legge di autonomia patrimoniale perfetta, in quanto risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. In tal caso, l'impegno

finanziario dell'Amministrazione comunale si limita al solo patrimonio conferito in sede di costituzione della CERS;

- la Fondazione di Partecipazione si caratterizza per la connotazione di ente non commerciale con spiccate finalità solidali e formazione progressiva del patrimonio destinato esclusivamente al perseguimento di finalità non lucrative. Tale scelta risulta quindi compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, per tutte le ragioni già indicate;

Accertato che:

- l'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118, prevede che le amministrazioni pubbliche siano tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21- bis della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta) (cfr. art. 5, c. 3);
- la Fondazione di partecipazione presenta una natura ibrida che ha sollevato interrogativi rilevanti sul piano giuridico e contabile in particolare in merito alla disciplina applicabile e ai limiti dell'intervento pubblico. In questi casi, la fondazione, pur restando formalmente un ente di diritto privato, si avvicina funzionalmente alla sfera pubblica, tanto da poter essere considerata, a certi fini, come un soggetto pubblico;
- la Corte dei conti ha più volte ribadito che la fondazione di partecipazione, pur essendo un ente di diritto privato, può assumere una funzione pubblicistica in presenza di determinati requisiti. Nella delibera n. 654/2010/PAR della Sez. contr. Emilia-Romagna, si afferma che essa rappresenta *"lo strumento moderno attraverso il quale un ente pubblico persegue uno scopo di pubblica utilità, nel tentativo di creare una partnership pubblico-privato"*. Analogamente, la delibera n. 22/2019/PAR della Sez. Friuli-Venezia Giulia sottolinea la necessità di valutare attentamente la struttura statutaria e l'impatto economico-finanziario della fondazione sull'ente locale;
- in questo contesto, si è posta la questione dell'applicabilità del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), di cui al D.Lgs. n.175/2016, soprattutto quando la fondazione presenti un contatto qualificato con la P.A. tale da configurare una forma di controllo pubblico;
- la Corte dei conti, con la delibera n. 84/2025/PASP della Sez. contr. Emilia-Romagna, ha affermato che: *"il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), pur non disciplinando direttamente le fondazioni, si applica in via analogica quando queste siano costituite da enti pubblici e svolgano attività di interesse generale con risorse pubbliche"*;

Dato atto che, nel solco dell'applicazione analogica del TUSP, lo schema di deliberazione è stato sottoposto a consultazione pubblica dal giorno 18 agosto 2025 al giorno 29 agosto 2025, mediante pubblicazione nella home page del sito istituzionale; entro il termine finale di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, suggerimenti e/o rilievi, giusta attestazione del Segretario generale in atti prot. n. 38836 del 1° settembre 2025;

Dato atto che:

- ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e della costituzione della Fondazione di Partecipazione *"VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica"*, è stata impegnata la somma pari a euro 30.000,00, allocata nel capitolo di bilancio n.17013.01.19997 dedicato al progetto VOLT, *"COMUNITA' ENERGETICA CER – FONDO DI DOTAZIONE"*, da destinare al Fondo di dotazione e conferita dai soggetti Fondatori Promotori, così come stabilito dallo statuto, che si allega alla presente deliberazione;
- ai fini dell'avvio delle attività e della gestione operativa della Fondazione, è previsto altresì un Fondo di Gestione, pari ad euro 15.000,00, allocato nel capitolo di bilancio n.09021.03.14500 dedicato al progetto VOLT e denominato *"INTERVENTI IN CAMPO ECOLOGICO"*, finanziato con il contributo della Fondazione Cariplo, nell'ambito del progetto VOLT, beneficiario delle risorse economiche previste dal Bando ALTERNATIVE;

- come risulta dal “Piano economico finanziario (PEF) per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER) nel Comune di Vimercate” (Allegato C) la costituzione e partecipazione del Comune alla Fondazione di Partecipazione “*VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica*” risulta conveniente dal punto di vista economico e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione del già menzionato contributo della Fondazione Cariplo;
- la tipologia e la misura dell'intervento del Comune di Vimercate risulta compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- la costituzione della Fondazione richiede la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, chiamati a garantire la gestione efficace e coerente con le finalità statutarie e pertanto, si ritiene prioritario impostare il processo di selezione dei membri del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e apertura, al fine di:
 - assicurare che i criteri di selezione siano chiari, oggettivi trasparenti;
 - evitare condizionamenti politici o personali, garantendo la valutazione delle candidature esclusivamente sulla base del merito, delle competenze e della coerenza con gli obiettivi della Fondazione;
 - offrire a tutti i soggetti interessati, che posseggano i requisiti richiesti, la possibilità di candidarsi, in un'ottica di partecipazione democratica e coinvolgimento civico;

Ritenuto di procedere, per le motivazioni su esposte e con l'intenzione di proseguire il percorso già avviato, alla costituzione di una Comunità energetica e rinnovabile e solidale a Vimercate denominata **VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica** nella forma di Fondazione di Partecipazione attraverso l'approvazione dello Statuto (allegato A) e secondo il “Piano economico finanziario (PEF) per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER) nel Comune di Vimercate” (allegato B);

Dato atto che, in base alle previsioni statutarie, l'organo amministrativo della costituenda Fondazione è definito nella forma del Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri tra cui il Presidente; tale scelta organizzativa risulta più coerente con la filosofia generale della Fondazione, in relazione alla eterogeneità delle funzioni svolte dalla stessa, che abbracciano aspetti di carattere tecnico, sociale e giuridico, tali da richiedere una pluralità di competenze; in ordine al contenimento dei costi, il ricorso all'organo collegiale è ampiamente sostenibile dal punto di vista finanziario, stante la gratuità degli incarichi e il solo riconoscimento di un gettone di presenza nei limiti previsti dall'art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina iniziale dei componenti del Consiglio di amministrazione e, all'interno di questo, del Presidente della Fondazione, chiamati a garantirne la gestione efficace e coerente con le finalità statutarie, attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse e definire le seguenti linee di indirizzo per la selezione dei membri del Consiglio di amministrazione della costituenda Fondazione di partecipazione:

- la selezione avvenga mediante la predisposizione di un Avviso di manifestazione d'interesse, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni e diffuso attraverso canali di comunicazione idonei a garantirne ampia visibilità;
- siano valorizzate competenze professionali multidisciplinari, esperienze nel territorio e capacità di promuovere inclusione e partecipazione civica;
- una commissione tecnica proceda all'istruttoria delle candidature e alla formulazione della proposta di nomina. Le nomine vengano formalizzate con successivo provvedimento del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente atto.

Le suddette linee di indirizzo troveranno applicazione anche per le successive designazioni dei componenti del Consiglio di amministrazione di competenza del Comune quale Fondatore Promotore, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Atteso che con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 59 del 28 febbraio 2025, che ha esteso al 30 novembre 2025, il termine

ultimo per la presentazione delle richieste di accesso ai fondi PNRR destinati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nell'ambito delle CER, le tempistiche per la costituzione della CERS sono oggettivamente stringenti per poter garantire ai potenziali beneficiari, futuri membri della comunità, l'accesso ai finanziamenti in conto capitale previsti dal PNRR;

2. PRECEDENTI

- la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 03/04/2024 Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026, Missione: 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma: 01-Fonti energetiche (PIAO);
- il Bando Fondazione Cariplo "ALTERNATIVE: Promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e solidali" con scadenza 25 luglio 2024;
- la delibera della Giunta Comunale n.107 del 19 giugno 2024 ad oggetto "Indicazioni operative per la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione al bando di Fondazione Cariplo "ALTERNATIVE" per la promozione e la diffusione di Comunità energetiche rinnovabili e solidali sul territorio comunale di Vimercate;
- la determinazione n. 426 del 20/06/2024 avente ad oggetto la pubblicazione dell'"Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di soggetti pubblici e privati, alla co-programmazione di un progetto di comunità energetiche rinnovabili a Vimercate da candidare al bando di Fondazione Cariplo ALTERNATIVE";
- la determinazione n. 475 del 08/07/2024 di chiusura della Manifestazione di interesse e presa d'atto candidature pervenute;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 7/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/2027, modificato con successive deliberazioni n. 145/2025 e n. 149/2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 29/07/2025 di "Approvazione logo, brand board e schema informativo preliminare del sito internet del progetto "VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica", per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile e solidale a Vimercate"

3. RICHIAMI NORMATIVI

- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Direttiva Europea RED II (Renewable Energy Directive) 2018/2001/UE sulle energie rinnovabili;
- il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) – pianificazione strategica nazionale tra 2021 e 2030 (decarbonizzazione, efficienza energetica, autoconsumo, generazione distribuita, sicurezza energetica, elettrificazione consumi);
- il D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. n.8/2020;
- il Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n.19 convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 24 aprile 2025 che introduce importanti novità per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
- il D.lgs.n.199/2021 di recepimento della Direttiva 2018/2001;
- la Deliberazione n.727/2022/REEL ARERA di approvazione del Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD);
- la Deliberazione 15/2024/R/EEL modifiche al TIAD;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n.414/2023, di rideterminazione della tariffa incentivante;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n.22/2024, di approvazione regole operative GSE;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n.228/2025, di aggiornamento delle regole operative GSE per l'accesso agli incentivi per le Comunità energetiche;
- Il Decreto CER e PNRR n.127/2025 del 16 maggio 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);

- la Legge regionale 23 febbraio 2022, n.2 "Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica";

4. METODO DI ESECUZIONE

L'efficacia della presente delibera avverrà dalla data di esecutività della stessa e della documentazione depositata presso la segreteria comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna, in cui viene comunicato, a seguito incontro Capigruppo avvenuto prima della seduta consiliare odierna, di proporre il seguente emendamento eliminando:
 - o a pagina 7 della proposta di delibera, nelle premesse, il secondo punto che di seguito si riporta:
"i candidati dimostrino in particolare comprovata esperienza nei settori dell'energia rinnovabile, della gestione di enti del terzo settore o della sostenibilità ambientale, oltre che nell'ambito giuridico"
 - o a pagina 9 della proposta di delibera, nel dispositivo, al punto 9, la lettera b, che di seguito si riporta:
"i candidati dovranno dimostrare comprovata esperienza nei settori dell'energia rinnovabile, della gestione di enti del terzo settore o della sostenibilità ambientale";
- **SVILUPPATOSI** il dibattito all'emendamento, così come riportato nel verbale della seduta, si procede alla votazione dell'emendamento:
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
- Presenti n. 14 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
- Voti favorevoli alla proposta n. 15;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione consiliare Territorio nella seduta del 2 settembre 2025;
- **VISTO** il parere favorevole espresso in data 2 settembre 2025 dal Collegio dei Revisori dei Conti (allegato D);
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio finanziario;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta, si procede quindi alla votazione della proposta:
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
- Presenti n. 14 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
- Voti favorevoli alla proposta n. 15;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **di costituire**, in qualità di Fondatore Promotore, una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale conforme al D.lgs. 8 novembre 2021, n.199, denominata " **VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica**", nella forma giuridica di Fondazione di partecipazione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, con l'obiettivo di scambiare energia rinnovabile prodotta e consumata localmente, nonché fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri;
3. **di approvare** lo Statuto (allegato A) della Fondazione denominata "VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica", nei testi allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali;
4. **di approvare** altresì:
 - il Piano Economico Finanziario per la costituzione Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS) a Vimercate (allegato B);

- il regolamento provvisorio sulla ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia (allegato C), dando atto che il regolamento definitivo sarà adottato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
5. **di inviare** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 TUSP D.lgs. n. 175/2016 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, la quale potrà deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del presente atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del D.lgs. n. 175/2016;
 6. **di prendere atto** che, al ricevimento della delibera di assenso da parte della Corte dei conti o qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni, sarà possibile procedere alla costituzione della Comunità energetica Rinnovabile e Solidale denominata "**VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica**" e ad adottare gli atti conseguenti, inclusi quelli definiti nel prosieguo del deliberato;
 7. **di prendere atto** che la dotazione patrimoniale della Fondazione denominata "**VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica**", ai sensi di legge, corrisponde ad euro 30.000,00 (trentamila/00), importo che verrà integralmente versato dal Comune di Vimercate, quale Fondatore Promotore, nel Fondo di Dotazione della CERS all'atto della sua costituzione;
 8. **di impegnarsi**, fin d'ora, a mettere a disposizione della Fondazione denominata "**VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica**" la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per il fondo di Gestione, dando mandato al Responsabile dell'Area Governo del Territorio ed infrastrutture di attuare le procedure necessarie al fine di garantire il conferimento delle previste quote;
 9. **di definire** le seguenti linee di indirizzo per la selezione iniziale e per quelle successive (limitatamente ai componenti la cui nomina è attribuita al Fondatore Promotore) dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione:
 - a) la selezione avverrà mediante la predisposizione di un Avviso di manifestazione d'interesse, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni e diffuso attraverso canali di comunicazione idonei a garantire ampia visibilità;
 - b) saranno valorizzate competenze professionali multidisciplinari, esperienze nel territorio e capacità di promuovere inclusione e partecipazione civica;
 - c) una commissione tecnica procederà all'istruttoria delle candidature e alla formulazione della proposta di nomina. Le nomine saranno formalizzate con successivo provvedimento del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente atto;
 10. **di demandare** agli uffici competenti la predisposizione dell'avviso pubblico e l'avvio della procedura di selezione di cui sopra;
 11. **di delegare** il Sindaco del Comune di Vimercate, quale Fondatore Promotore, ad intervenire alla stipula dell'atto notarile di costituzione della Fondazione, decidere la nomina degli organi dell'Ente ai sensi del precedente punto 9, accettare ogni relativa condizione e/o clausola, sottoscrivere tutti i documenti necessari;
 12. **di demandare** altresì, a seguito della presente approvazione, al Sindaco e al Dirigente dell'Area Governo del Territorio ed infrastrutture di apportare, se necessario, tutte le modificazioni agli elementi di stile che non alterino il contenuto sostanziale degli Allegati "A" e "B" alla presente deliberazione;
 13. **di dare atto** della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

14. **di dare atto** che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, al fine di dare rapida attuazione alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile e non perdere l'opportunità di accedere ai finanziamenti in conto capitale previsti dal PNRR e disponibili fino al termine ultimo del 30 novembre 2025, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:

Presenti n. 14 su n. 16 Consiglieri assegnati e in carica più il Sindaco;

Maggioranza richiesta n. 9;

Voti favorevoli alla proposta n. 15;

A norma dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati:

- *Allegato A Statuto;*
- *Allegato B PEF per la costituzione Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS) a Vimercate;*
- *Allegato C Regolamento provvisorio sulla ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia;*
- *Allegato D Parere del Collegio dei revisori*

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Brambilla

Il Presidente
Davide Nicolussi

STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Costituzione – Sede - Durata

È costituita una Fondazione denominata "**VOLT** - *Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica*" con sede legale nel Comune di Vimercate (MB).

La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

Possono essere costituite sedi secondarie per lo svolgimento dell'attività statutaria.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed agisce nei limiti di cui al presente Statuto.

L'oggetto sociale prevalente della Fondazione, è fornire come comunità di energia rinnovabile, benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio e l'autosufficienza energetica, anche promuovendo la realizzazione e l'utilizzo di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, ivi compresi il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199, nonché le relative disposizioni applicative, tra cui il DM MASE 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con Dd n.22/2024 e ss.mm.ii.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi l'art.42bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 e il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199, nonché delle relative disposizioni applicative, tra cui il DM MASE 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con Dd n.22/2024 e ss.mm.ii. e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

Nello specifico, la Fondazione, attraverso gli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno della Comunità di Energia Rinnovabile, mira a contrastare la povertà energetica ed a favorire una transizione energetica equa e inclusiva attraverso interventi di welfare locale e ha lo scopo di supportare direttamente o indirettamente chi vive in povertà energetica e di finanziare servizi collettivi e di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, definiti in accordo con l'amministrazione comunale di Vimercate e, secondo quanto stabilito dai criteri e modalità indicati nei Regolamenti interni.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività, i cui benefici ricadranno esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia:

- produrre, consumare, immagazzinare, condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art.42bis, DL 162/2019 e gli art.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7/12/2023 e le Regole Operative adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii., anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art.42bis, DL 162/2019 e gli artt.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7/12/2023 e le Regole Operative adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii., anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione, secondo quanto consentito dal D.lgs. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e servizi di gestione di configurazioni di autoconsumo diffuso;
- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la promozione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica.

La Fondazione è un soggetto di diritto autonomo i cui membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art.31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.

La Fondazione ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La partecipazione dei membri alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto al successivo art.13.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa la Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui ai all'art.2 del presente Statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, eventi, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e la cittadinanza;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati;
- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art.119 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 e dell'art.16bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al Fondo di Dotazione;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata, destinata a incrementare il patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al Fondo di Gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi gli incentivi e i contributi.

Le risorse (con tale termine deve intendersi il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato al fine di svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022 e il DM MASE n.414 del 7/12/2023, s.m.i. saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto previsto da appositi regolamenti adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento laddove istituito (il "*Regolamento di Configurazione*"), fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7 dicembre 2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii.) (la "*Quota Eccedentaria*"), dovrà essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione.

In mancanza di adozione del Regolamento di Configurazione specifico, si applica il regolamento tipo adottato dal Collegio dei Fondatori.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Fondatore Promotore o il Collegio dei Fondatori, ove istituito, approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di amministrazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, il Consiglio di amministrazione dovrà seguire i principi dettati dal Codice civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatore Promotore

Fondatore Promotore è il Comune di Vimercate.

Il Fondatore Promotore, perseguendo le finalità di interesse pubblico e di valenza sociale, ha dato avvio al progetto di costituzione iniziale della Fondazione, costituendo la Fondazione.

Articolo 10 - Fondatori

Possono divenire Fondatori i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, in particolare il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199 e le relative disposizioni applicative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con DD MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare e la periodicità della quota che i Fondatori devono versare.

I Fondatori sono ammessi con decisione inappellabile del Fondatore Promotore.

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti adottati.

Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n.22/2024 e ss.mm.ii. possono appartenere alla Fondazione, in qualità di Fondatori, anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili e averne il controllo.

Articolo 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, in particolare l'art.31 del D.lgs. 5 novembre 2021, n.199 e le relative disposizioni applicative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con DD MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.

Possono far parte della Fondazione tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, ivi compresi il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199 e le relative disposizioni applicative, per essere membri della comunità energetica.

Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n.22/2024 e ss.mm.ii. possono appartenere alla Fondazione, in qualità di Partecipanti, anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti adottati.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare e la periodicità della quota che i partecipanti devono versare.

Articolo 12 - Diritti e doveri

La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto al successivo art.13.

Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima, nella persona del legale rappresentante, quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di autoconsumo diffuso di riferimento, secondo quanto previsto dall'art.3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'art.32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7/12/2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art.1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

La Fondazione, con determina del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, ove istituito, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di membro della Fondazione, determinandone l'ammontare e la periodicità, per coprire i costi di funzionamento della Fondazione.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri della Fondazione, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE n.414 del 7/12/2023 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente, anche tramite il referente mandatario, nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori e i Partecipanti dovranno:

- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art.3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'art.32 del D. Lgs 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati;
- versare la quota associativa annuale, deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione;

Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti saranno raggruppati e suddivisi con regolamento da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione a seconda della configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del D.lgs. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n.22/2024 e delle relative disposizioni attuative (le "Configurazioni"), in base alla Cabina Primaria di riferimento.

La Configurazione di appartenenza di ciascun membro sarà determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso:

- (i) del punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo);
- (ii) del punto di connessione in solo prelievo;
- (iii) del punto di connessione in immissione puro;

di cui è titolare ciascun membro ovvero (iv) nel caso in cui il membro non sia titolare di un punto di un punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede del membro.

Resta inteso che i Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti, in presenza di più punti di connessione siano essi in prelievo, in immissione o bidirezionali sottesi a diverse Cabine Primarie, avranno la facoltà di aderire a tutte le Configurazioni volte all'autoconsumo e alla condivisione di energia rinnovabile, ai sensi degli articoli 8, 31 e 32 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., presso cui risultino localizzati i già menzionati punti di connessione.

Per ciascuna Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito, il Consiglio di Amministrazione adotta, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione, laddove istituito, i regolamenti sull'utilizzo degli importi riconosciuti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, ivi compresi il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199, e le Regole Operative adottate con DD MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., nonché le relative disposizioni applicative, per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e ambientale nel rispetto degli scopi perseguiti dalla Fondazione (i "Regolamenti di Configurazione"). Resta inteso che la Quota Eccedentaria è destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Fondatore Promotore o l'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza, decidono, rispettivamente, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11;
- per i membri persone giuridiche, in caso di trasformazione, fusione o scissione, ovvero di trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazioni di controllo ovvero in caso di apertura di procedure di liquidazione, qualora ciò determini il venir meno dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto a partire dal 91° giorno successivo alla comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, qualora previsti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Le quote versate non saranno restituite.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione. Può tuttavia recedere dalla stessa Fondazione con effetto dall'esercizio successivo a quello in cui viene esercitato il recesso.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di amministrazione;
- i Comitati di Configurazione;
- l'Assemblea;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di Revisione, ove istituito;

Il Collegio dei Fondatori è istituito al momento dell'ingresso nella Fondazione di uno o più Fondatori. Possono essere nominati membri degli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Revisione e dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, ai componenti del Consiglio di amministrazione è possibile riconoscere un gettone di presenza per ogni seduta giornaliera in misura non superiore a euro 30,00. L'importo è fissato dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito.

Articolo 15 - Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dal Fondatore Promotore.

In assenza di Fondatori, i compiti del Collegio dei Fondatori sono attribuiti al Fondatore Promotore.

Il Collegio dei Fondatori:

- stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art.2;

- nomina i membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione dei membri la cui nomina è riservata al Fondatore Promotore e all'Assemblea;
- nomina, ove opportuno, l'Organo di Revisione;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento di esecuzione dello Statuto;
- redigere e approvare il regolamento relativo alla suddivisione per Configurazione dei membri della Fondazione e istituire, per ciascuna Configurazione, i Comitati di Configurazione ai sensi dell'art.18 del presente Statuto;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali regolamenti interni della Fondazione, ad eccezione dei regolamenti la cui approvazione è rimessa al Consiglio di amministrazione;
- decide sull'ammissione di nuovi Fondatori;
- delibera la misura e le modalità di liquidazione del gettone di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- dà parere al Consiglio di Amministrazione per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Collegio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione.

Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza dei Fondatori e del Fondatore Promotore. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato.

Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a. che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle riunioni del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal segretario.

Fino all'istituzione del Collegio dei Fondatori, le relative competenze sono in capo al Fondatore Promotore.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo successivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- 1 (uno) membro dall'Assemblea;
- 3 (tre) membri dal Fondatore Promotore;
- 1 (uno) membro dal Collegio dei Fondatori, ove istituito. In mancanza del Collegio dei Fondatori, i restanti membri sono nominati dal Fondatore Promotore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del Collegio dei Fondatori per giustificati motivi prima della scadenza del mandato.

In caso di revoca o dimissioni il soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente Statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- redigere il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- redigere gli eventuali regolamenti interni della Fondazione rimessi all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- definire le linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) e della Quota Eccedentaria;
- approvare, per ciascuna Configurazione, i regolamenti per l'utilizzo degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (i "Regolamenti di Configurazione") nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto e nelle linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione, e previo parere favorevole del Comitato di gestione di riferimento, ove istituito;
- approvare il regolamento tipo per l'utilizzo degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, e il DD 22/2024 e ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), in mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico
- delegare la funzione di referente che spetta alla Fondazione per il servizio per l'autoconsumo diffuso per ciascuna Configurazione, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA n.727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n.414 e delle Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n.22/2024 e ss.mm.ii.;
- assicurare, anche tramite il referente eventualmente nominato in luogo della Fondazione, un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7 dicembre 2023;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- deliberare sull'ammissione dei Partecipanti;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- istituire e nominare i membri del Comitato Scientifico, ove non rimessi all'Assemblea;
- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione all'approvazione del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, ove istituito;
- deliberare l'entità e la periodicità della quota associativa annuale, anche differenziandola per tipologia di membro;
- approva le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, compresa la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Fondatori;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dal Fondatore Promotore. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché con le modalità di cui all'art.15.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione – Vicepresidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore Promotore ovvero dal Collegio dei Fondatori, ove istituito, tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta e intrattiene i rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca il Collegio dei Fondatori;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;

- convoca e presiede il Comitato Scientifico, ove istituito.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti.

Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vicepresidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 18 - Comitati di Configurazione

I Comitati di Configurazione possono essere istituiti per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione in presenza di almeno quattro configurazioni.

Ciascun Comitato di Configurazione, laddove istituito, è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati:

- 2 (due) membri dai Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione di riferimento, con decisione assunta a maggioranza dei votanti. Per la convocazione e il voto dei Partecipanti che abbiano diritto di nomina, si applica quanto previsto dall'art.19 sull'Assemblea;
- i restanti membri dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito. Qualora vi siano Fondatori che abbiano un punto di connessione nell'area geografica della Configurazione, la decisione è presa solo da questi ultimi, a maggioranza.

Qualora la Configurazione sia composta da meno di 3 (tre) membri, questi saranno di diritto componenti del Comitato di Configurazione, con la facoltà del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori di nominare un membro ulteriore.

Ciascun Comitato di Configurazione nomina tra i suoi membri il Presidente, con decisione assunta a maggioranza dei votati.

I Comitati di Configurazioni sono convocati dal Presidente del Comitato di Configurazione.

I componenti dei Comitati di Configurazione restano in carica cinque anni dalla loro nomina, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

È facoltà delle Configurazioni, tramite il proprio Comitato di Configurazione, richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un unico Comitato di Configurazione che copra più Configurazioni, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche al fine di ridurre la complessità della struttura. Il Consiglio di Amministrazione delibera la fusione a maggioranza e richiede ai soggetti interessati la nomina dei nuovi membri del Comitato di Configurazione unico, rapportato al nuovo ambito territoriale.

I Comitati di Configurazione rilasciano:

- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori;
- parere non vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito ai progetti da realizzarsi ai sensi del Regolamento di Configurazione di riferimento;
- parere non vincolante al Collegio dei Fondatori sulla delega della funzione di referente per la Configurazione di riferimento;
- Parere non vincolante su assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti che abbiano rilevanza per la Configurazione di riferimento;
- Parere non vincolante su esclusione di Partecipanti appartenenti alla Configurazione di riferimento.

I Comitati di Configurazione rilasciano inoltre pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Fondatori.

I Comitati di Configurazione hanno inoltre le eventuali ulteriori funzioni ad essi assegnati dai Regolamenti di Configurazione.

Il funzionamento dei Comitati di Configurazione è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea provvede a:

- nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;
- nominare un membro del Comitato Scientifico, ove istituito;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art.15.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I voti dei membri dell'Assemblea sono espressi in millesimi.

Il 20% dei voti, pari a 200 voti su 1.000, spettano al Fondatore Promotore.

Il 20% dei voti, pari a 200 voti su 1.000, sono ripartiti in parti uguali tra i Fondatori, ove presenti.

I voti restanti sono ripartiti in parti uguali tra i Partecipanti.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei millesimi presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 20 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da due o più membri, nominati secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica sino alla revoca.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 21 - Organo di Revisione

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito. Se collegiale, è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

L'Organo di Revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori, ove istituito, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24 - Foro competente

Tutte le controversie relative al presente Statuto sono demandate competenza esclusiva del foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale.

Articolo 25 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente Statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

Comune di Vimercate (MB)

Progetto CERS VOLT



**Relazione sul Piano Economico
Finanziario del Progetto CERS
VOLT**

Comune di Vimercate
Piazza Unità d'Italia 1 -
20871 – Vimercate (MB)

Alla cortese attenzione di:
arch. Paolo Alessandro
dott. Enrico Dattomo
Ufficio Staff Progetti
Area Governo del Territorio e Infrastrutture

AMBIENTEITALIA
we know green

Codice documento	25E051_ALTERNATIVE_PEF-CERS VOLT
Versione	2 del 01.09.2025
Stato del documento	definitivo
Autori	A. Siciliano, C. Wolter
Approvazione	M. Zambrini
Note	

AMBIENTE ITALIA SRL
Via Carlo Poerio, 39
20129 Milano
Tel +39.02.277441
Fax +39.02.27744.222
www.ambienteitalia.it

Partita IVA.CF e Iscrizione Registro Imprese MI 11560560150 / R.E.A. 1475656
Capitale Sociale Interamente versato €102.020,20
Posta elettronica certificata: ambienteitaliasrl@arubapec.it
Azienda con Sistema di gestione Qualità Ambiente certificato da DNV
UNI EN ISO 9001-2015 – CERT. 12313-2003-AQ-MIL-SINCERT
UNI EN ISO 14001-2015 – CERT. 98617-2011-AE-ITA-ACCREDIA - EMAS Reg. N. IT-001538

1. SOMMARIO

1. IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	4
2. ANALISI DELLE VOCI DI COSTO	5
3. PREVISIONE DEI RICAVI.....	6
4. PARAMETRI FINANZIARI UTILIZZATI NEL PEF	6
5. SINTESI DEI RISULTATI	6

1. IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Piano Economico Finanziario (PEF) è uno strumento fondamentale per la pianificazione, la valutazione e il monitoraggio della sostenibilità economica di un progetto. Consente di stimare in modo dettagliato i costi, i ricavi, gli investimenti e gli indicatori di redditività su un orizzonte temporale pluriennale. Nel contesto delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) il PEF assume un ruolo strategico in quanto permette di valutare la fattibilità economica dell'iniziativa, di attrarre finanziamenti pubblici e privati e di garantire una gestione trasparente e responsabile. La redazione di un PEF per una CER consente di:

- Identificare i costi di avvio e di gestione nel tempo;
- Stimare i ricavi derivanti dalla condivisione dell'energia e dagli incentivi;
- Valutare la sostenibilità economica attraverso indicatori come VAN, TIR, ROI e *Payback Period*;
- Pianificare l'evoluzione dei progetti sociali e delle attività accessorie;
- Supportare la governance della CER nella definizione delle strategie operative e finanziarie.

Le considerazioni che seguono partono dalle ipotesi progettuali del progetto VOLT – Vimercate per l'Organizzazione della Transizione energetica. Obiettivo del progetto è quello di costituire una rete di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS), ovvero un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

Il seguente PEF analizza i costi, i ricavi, gli indicatori finanziari e la sostenibilità del progetto dal punto di vista della Fondazione che avrà il compito di gestire le risorse economiche derivanti dagli incentivi sull'energia condivisa, mantenere i rapporti con i membri della CERS e con il GSE e garantire la sostenibilità finanziaria del progetto per tutta la sua durata (20 anni).

2. ANALISI DELLE VOCI DI COSTO

La seguente tabella riassume le voci di costo considerate nel PEF

COSTI	Descrizione	Importo stimato (€)	Ricorrenza + Note	Anno riferimento
Atto notarile e registrazioni	Costituzione legale, statuto, bolli, iscrizioni	2.000 €	Una tantum – Prefettura o Regione per personalità giuridica	2025
Costi bancari iniziali	Apertura conto	100 €	Una tantum – Costi iniziali bancari	2025
Gettoni CdA	6 sedute × 30€ × 5 membri	900 €	Annuale – Possibile modulazione via regolamento interno	2025–2044
Personale amministrativo	Segreteria, contabilità, supporto operativo	20.000 €	Annuale – Da sostenere con fondi terzi o ricavi propri (PER IL PRIMO ANNO RIDOTTO A 10.000 date le dimensioni ridotte della CERS)	2025–2044
Consulenze tecniche e fiscali	Supporto specialistico	5.000 €	Annuale – Attivabili su progetti mirati	2025–2044
Spese generali di gestione	Utenze, software, assicurazione, cancelleria	1.000 €	Annuale – Minimizzabili con strumenti open-source	2025–2044
Comunicazione e promozione	Sito web, eventi, materiale informativo	1.500 €	Annuale – Per coinvolgimento partner e trasparenza	2025–2044
INCENTIVI CER x prosumer	Ordinaria e straordinaria	16.802 €	Annuale – Stima annua per anno 1	2025
INCENTIVI CER x prosumer	Ordinaria e straordinaria	16.433 €	Annuale – Stima annua in aggiunta all'incentivo base dell'anno 1	2027-2044
Costi bancari e contabili	Canone conto, bonifici, software contabile	500 €	Annuale – Conto online consigliato; software open-source	2025–2044
Revisione contabile	Verifica bilancio, relazione revisore	1.000 €	Annuale – Obbligatorio se superati certi parametri	2025–2044
Progetti sociali	progetti da valutare anno per anno	7.500 €	costo anno 1 - per gli anni successivi aumenta in relazione all'aumento degli incentivi (fino a 45.000)	2025+2044

Nel primo anno (2025), le consulenze tecniche e fiscali sono considerate come costi di avvio, per un importo di € 5.000. A partire dal secondo anno, tali consulenze sono state fatte rientrare nei costi di gestione annuali. Questi ultimi includono anche il personale amministrativo (€ 10.000 per il primo anno e successivamente € 20.000), le spese generali, la comunicazione, la revisione contabile e altri oneri ricorrenti.

Il piano prevede, nel primo anno, un investimento iniziale di € 15.000 in progetti sociali con un incremento progressivo fino a € 45.000 nei successivi tre anni. Tali progetti sono strettamente legati all'aumento degli incentivi provenienti dall'energia condivisa e di conseguenza alla crescita della comunità energetica.

Tra le voci di costo maggiormente significative vi è la quota di incentivi che viene redistribuita ai membri *prosumer* della CERS. Tale quota corrisponde al 30 % dell'incentivo totale e, per il primo anno, è ipotizzata pari a poco meno di € 17.000. Nella presente analisi si assume che tale valore possa all'incirca raddoppiare nei due anni successivi grazie all'ingresso di nuovi membri prevalentemente *consumer* che contribuiscono a un forte incremento dell'energia condivisa.

3. PREVISIONE DEI RICAVI

I ricavi sui quali la Fondazione può fare affidamento, escludendo eventuali contributi, donazioni o sponsorizzazione private, riguardano quasi esclusivamente le risorse generate dalla condivisione dell'energia tra i membri della CERS. Tali risorse, oltre al sostentamento economico della Fondazione, saranno destinate agli incentivi per i *prosumer* e allo sviluppo di progetti sociali per il territorio, beneficio per l'intera comunità. Il piano prevede un investimento iniziale di € 15.000 in progetti sociali nel primo anno, con un incremento progressivo fino a € 45.000 nei successivi tre anni, che poi è considerato stabile per tutti gli anni successivi, oggetto dell'analisi. Tali progetti sono strettamente legati all'aumento alla crescita della comunità energetica e dunque all'aumento delle risorse derivanti dall'energia condivisa.

Gli incentivi per i *prosumer* e per la gestione sociale, come riportato nella relazione del progetto VOLT, sono stimati in € 56.006 nel primo anno, con un incremento del 50 % nel secondo anno e del 100 % nel terzo anno. Questi contributi rappresentano la componente fondamentale per la sostenibilità economica del progetto.

Il piano contempla anche una quota associativa simbolica (indicativamente 10 €/anno) per i membri consumer della CER i quali, pur non usufruendo degli incentivi per l'energia condivisa, potranno beneficiare dei progetti sociali messi in campo sul territorio comunale.

4. PARAMETRI FINANZIARI UTILIZZATI NEL PEF

La tabella seguente riporta i parametri finanziari utilizzati per la definizione del PEF. Si assume che il progetto sia realizzato senza accesso a forme di finanziamento e dunque in assenza di debito.

Indicatore	Definizioni	Valore
Durata PEF	Durata PEF = Numero di anni del piano	20 anni
d / (d + e)	$d/(d+e)$ = Quota di capitale finanziata a debito	0%
e / (e + d)	$e/(e+d)$ = Quota di capitale finanziata con equity	100%
Aliquota fiscale	Aliquota fiscale = Tasso di tassazione	7%
WACC	WACC = Weighted Average Cost of Capital	10%
TS	TS = Tasso di Sconto	5%

L'aliquota fiscale deriva dalle disposizioni legate al regime forfettario per gli enti non commerciali (art 80 del TUIR), che è pari al 7 % per ricavi fino a € 130.000, che è la situazione della CERS VOLT.

5. SINTESI DEI RISULTATI

La tabella seguente riporta la sintesi dei principali indicatori economici di riferimento

Indicatore	Interpretazione	Valori	Note
VAN (Valore Attuale Netto)	Positivo → il progetto genera valore oltre l'investimento iniziale	19.972,19 €	
TIR (Tasso Interno di Rendimento)	Superiore al tasso di sconto → progetto sostenibile	40,2%	
ROI (Return on Investment)	Ottimo ritorno → il progetto rende quasi volte l'investimento	693,85%	
Payback Period	L'investimento viene ripagato in tot anni	3,00	2028
Profitability Index (PI)	Ogni €1 investito genera €.....→ progetto redditizio	5,03 €	

Il progetto presenta un VAN positivo pari a quasi € 20.000, indicando una generazione di valore oltre l'investimento iniziale. Il TIR (Tasso Interno di Rendimento) è pari a oltre il 40 % ed è nettamente superiore al tasso di sconto del 5 %, confermando la solida sostenibilità economica dell'operazione. Anche il ROI e il *Pay Back period* sono caratterizzati da valori ampiamente positivi.

Tra i punti di debolezza va segnalata la totale dipendenza dai contributi legati all'energia condivisa che, a sua volta, dipende dalla capacità produttiva degli impianti fotovoltaici dei *prosumer*. Nel corso degli anni, il rendimento degli impianti fotovoltaici tende progressivamente e fisiologicamente a ridursi di una quota pari a circa lo 0,5 % all'anno. Questo aspetto non è detto che influisca sui ricavi da energia condivisa poiché quest'ultima rappresenta all'incirca il 50 % di quella che complessivamente viene immessa in rete dagli impianti fotovoltaici dei *prosumer*. Anche una riduzione di qualche punto percentuale di quest'ultima garantirebbe comunque un quantitativo di energia elettrica ampiamente sufficiente a coprire la quota di energia condivisa. È importante però fare in modo che gli impianti di produzione siano attentamente gestiti e mantenuti al fine di garantire la massima produzione possibile. È fondamentale, inoltre, che sugli impianti fotovoltaici venga svolta una corretta manutenzione almeno una volta all'anno, prevedendo la pulizia dei moduli e la verifica della corretta funzionalità degli inverter.

Maggiori criticità potrebbero verificarsi in caso di totale mancata produzione di uno o più impianti che forniscono energia al perimetro della CERS. In questo caso la quota di energia immessa in rete per la CERS potrebbe non essere sufficiente per coprire la domanda completa dei *consumer* con rischi per l'equilibrio e la sostenibilità del PEF. L'ingresso di ulteriori membri *prosumer* nella CERS potrebbe aiutare a mitigare questa criticità. La Fondazione, fin da subito, dovrebbe promuovere attività di comunicazione e informazione che siano in grado di ampliare il numero di impianti fotovoltaici a servizio della CERS e che stimolino ricavi da attività accessorie, donazioni e sponsorizzazioni private. Anche la quota associativa, che nella presente analisi è minima, potrebbe essere un parametro di aggiustamento, nonostante il limitato impatto che potrebbe avere sul PEF. La quota iniziale di € 30.000 del fondo di Dotazione provvista da parte del Comune di Vimercate non viene considerata nel PEF in quanto la gestione degli incentivi e del fondo di gestione non dovrebbero fare conto su questo capitale.

In sintesi, Il progetto CERS VOLT si presenta come un'iniziativa sostenibile e ben strutturata, con una chiara visione di crescita e impatto sociale. Si raccomanda un monitoraggio attento e costante degli aspetti tecnici legati alla produzione di energia elettrica e si suggeriscono attività sul territorio che siano in grado di ampliare il numero di membri *consumer*, per favorire la crescita degli incentivi da energia condivisa, e *prosumer*, per aumentare la quota di energia elettrica disponibile e limitare i rischi alla sostenibilità economica e finanziaria del progetto.

Di seguito si riporta l'analisi economica per tutto il periodo di progetto

Voci	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Costi Avvio	Somma di: spese legali, notarili, ecc.	7.100,00 €							
Costi di gestione	Somma annua di: personale, manutenzione, ecc.	46.701,80 €	81.168,20 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €
RICAVI INCENTIVI E QUOTA ASSOCIATIVA	Incentivo Energia Condivisa e quota associativa consumer	56.106,00 €	83.494,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €
EBIT	formula: EBITDA - Ammortamento Finanziario	2.304,20 €	2.325,80 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €
TASSE	formula: EBIT x Aliquota fiscale (7%)	161,29 €	558,19 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €
EBI	formula: EBIT - TASSE	2.142,91 €	1.767,61 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €
Costo investimento	riplegato	7.100,00 €	0	0	0	0	0	0	0
FCFO	FCFO= Misura la liquidità disponibile per ripagare debiti, o finanziare la crescita Formula: EBI + Ammortamento Finanziario - Variazione CC - Costo Investimento	- 4.957,09 €	1.767,61 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €
CASH FLOW		- 4.957,09 €	- 3.189,49 €	- 1.101,46 €	986,56 €	3.074,59 €	5.162,61 €	7.250,63 €	9.338,66 €

Voci	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Costi Avvio								- €				
Costi di gestione	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €	108.134,60 €
RICAVI INCENTIVI E QUOTA ASSOCIATIVA	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €	110.882,00 €
EBIT	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €	2.747,40 €
TASSE	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €	659,38 €
EBI	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €
Costo Investimento	0	0	0	0	0	0	0	- €	0	0	0	0
FCFO	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €	2.088,02 €
CASH FLOW	11.426,68 €	13.514,71 €	15.602,73 €	17.690,75 €	19.778,78 €	21.866,80 €	23.954,83 €	26.042,85 €	28.130,87 €	30.218,90 €	32.306,92 €	34.394,95 €

Indicatore	Interpretazione	Valori	Note
VAN (Valore Attuale Netto)	Positivo → il progetto genera valore oltre l'investimento iniziale	19.972,19 €	
TIR (Tasso Interno di Rendimento)	Superiore al tasso di sconto → progetto sostenibile	40,2%	
ROI (Return on Investment)	Ottimo ritorno → il progetto rende quasi volte l'investimento	693,85%	
Payback Period	L'investimento viene ripagato in tot anni	3,00	2028
Profitability Index (PI)	Ogni €1 investito genera €..... → progetto redditizio	5,03 €	

Regolamento Provvisorio sulla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Comunità di energia rinnovabile (CER)** è La Fondazione "VOLT - Vimercate per l'Organizzazione Locale della Transizione Energetica", di seguito la "Fondazione";
- **Configurazione:** indica le categorie in cui sono divisi i membri della Fondazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sottesi alla medesima cabina primaria. Rappresenta l'unità operativa a cui viene erogato il servizio per l'autoconsumo diffuso dal GSE, disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa;
- **Costi di Gestione:** indica i costi amministrativi e operativi di funzionamento della Fondazione secondo quanto previsto all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento.
- **Energia Elettrica Autoconsumata o Incentivata** è, in ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria;
- **Energia Elettrica Immessa** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS;
- **Energia elettrica prelevata** è l'energia elettrica prelevata dalla rete;
- **Energia Elettrica Condivisa** è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.
- **Gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
- **Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile** è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la CER ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della CER;
- **Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia** indica, per ciascun kWh di Energia elettrica autoconsumata dalla CER, gli importi che vengono riconosciuti dal GSE per un periodo di 20 anni. Sono costituiti da:
 - i. le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi degli artt. art. 8, 30 e 31 del D.Lgs 199/2021, e del DM MASE 07.12.2023 n.414 s.m.i. all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (la "**Tariffa Incentivante**") riconosciute ai sensi dell'art. 3.4, lett. F) dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
 - ii. il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (il "**Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata**") riconosciuto ai sensi dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (pari a 10,57 €/MWh per il 2024);
- **Importi derivanti dalla Vendita dell'Energia Elettrica** indica i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica attraverso il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE;
- **Quota Eccedentaria** indica la quota di tariffa premio in eccedenza rispetto al Valore soglia di quota energia condivisa incentivabile espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD n. 22/2024);
- **Produttore** è una persona fisica o giuridica, intestatario dell'officina elettrica di produzione ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.
- **Referente** è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del

trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Nel caso di una CER, tale ruolo può essere svolto dal legale rappresentante della CER o, in alternativa, può essere svolto da un produttore o da un cliente finale appartenente alla CER o da un produttore terzo che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352;

- **Regolamenti di Configurazione** indica i regolamenti per l'utilizzo degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, s.m.i. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), da adottarsi per ciascuna Configurazione;
- **Rendiconto** è un rapporto economico di sintesi annuale relativo agli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia e ad eventuali Importi derivanti dalla Vendita dell'Energia;
- **Ritiro Dedicato** è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A;
- **Valore soglia di quota energia condivisa incentivabile** è un valore pari al 55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio o pari al 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale. La verifica del suo superamento è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati;
- **Servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica autoconsumata** è il servizio erogato dal GSE per le CER che rispettano i requisiti di cui al D.Lgs. 199/21.

Articolo 2 – Oggetto

1. In esecuzione dello Statuto, è approvato dal Consiglio di Amministrazione il presente Regolamento provvisorio riguardante la destinazione e l'utilizzo degli Importi derivanti dall'autoconsumo dell'Energia pagati alla Fondazione per le Configurazioni in forza del mandato conferito alla stessa dal Fondatore Promotore, di Fondatori e dai Partecipanti (i "**Membri della Fondazione**") per la costituzione e gestione della Comunità ai sensi dell'art. 3.4 del TIAD, che troverà applicazione nel caso in cui e fino a che le Configurazioni non adottino dei Regolamenti di Configurazione specifici e i cui principi dovranno essere osservati nella definizione dei Regolamenti delle Configurazioni al fine di determinare la destinazione degli Importi per l'Autoconsumo di Energia secondo quanto stabilito al successivo art. 4 i "**Regolamenti di Configurazione**").
2. Con l'adesione alla Fondazione, i Membri della Fondazione hanno conferito mandato alla Fondazione per la costituzione e la gestione della configurazione di autoconsumo diffuso ai sensi dell'art. 3.4, lett. g) del TIAD ed hanno individuato la Fondazione, nella persona del legale rappresentante, quale soggetto delegato responsabile dell'energia condivisa, demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento dell'incentivo verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.-I Membri della Fondazione, per quanto di competenza, rinunciano a quota parte degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia di loro spettanza per destinarli secondo quanto previsto nel presente Regolamento o nei Regolamenti di Configurazione adottandi.
3. La Fondazione, in qualità di Referente, si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informazione ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative adottate con DD MASE n. 22/2024 e ss.mm.ii.

Articolo 3 – Impianti della Comunità

1. La Fondazione avrà nella propria disponibilità, per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31 del D.Lgs 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. F) dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, gli impianti dei membri della Fondazione (c.d. **Produttori Membri**) ovvero, ove consentito, di terzi (c.d. **Produttori Terzi**), a condizione che questi ultimi dichiarino espressamente di conoscere e di accettare il presente Regolamento, nonché gli eventuali Regolamenti di Configurazioni rilevanti eventualmente adottati, mediante la loro sottoscrizione. In entrambi i casi, i Produttori Membri e i Produttori Terzi dovranno sottoscrivere un accordo con la Fondazione al fine di regolare la messa a

disposizione dell'energia prodotta dall'impianto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione e dal presente Regolamento.

2. Il modello di accordo tra Produttore Membro/Produttore Terzo e la CER è definito dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione e dal presente Regolamento. A fronte di tale messa a disposizione, al Produttore Membro/Produttore Terzo verrà riconosciuta una quota degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia secondo quanto previsto dal successivo art.4. Resta inteso che il Produttore Terzo/Produttore Membro può rinunciare alla quota di spettanza.
3. Gli impianti di produzione messi a disposizione della Fondazione devono avere i requisiti previsti dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii.. Ogni impianto di proprietà di un Produttore Membro o di un Produttore Terzo può essere messo a disposizione di una sola Comunità Energetica Rinnovabile.
4. Resta inteso che la messa a disposizione dell'impianto rileva solo per l'erogazione degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia e non ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, che resta liberamente definibile dal produttore.

Articolo 4 – Destinazione degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia

1. Ciascuna Configurazione è dotata di una contabilità dedicata.
2. Gli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia sono destinati, per ciascuna Configurazione, secondo una sequenza precisa, come di seguito specificato:
 - a. Quota destinata al Produttore Terzo o Produttore Membro;
 - b. Quota per la copertura dei Costi di Gestione;
 - c. Quota destinata alla realizzazione di Progetti Sociali;
 - d. Quota nella disponibilità della Configurazione.
3. Ciascuna Configurazione, tramite i propri Regolamenti, potrà determinare la percentuale della Quota di cui alla lettera c) nei limiti previsti al successivo comma 6 e potrà disporre in maniera discrezionale della Quota di cui alla lettera d).
4. Con riferimento al comma 2 lett. a) del presente articolo, la Quota spettante al Produttore Terzo e al Produttore Membro è fissata nella misura del 30% dell'Importo derivante dall'Autoconsumo dell'Energia condivisa all'interno della Configurazione di riferimento in base al contributo della produzione dell'impianto alla condivisione, secondo il regime fiscale applicabile (i.e., qualora si tratti di Produttore Terzo, la quota ad esso spettante calcolata ai sensi del presente articolo è comprensiva di IVA). Nel caso in cui il beneficio generato dall'energia dell'impianto sia decurtato per effetto dell'accesso dell'impianto a contributi in conto capitale, la quota spettante al Produttore Terzo/Produttore Membro è fissata nella misura del 10%. Resta inteso che il Produttore può rinunciare alla propria quota di spettanza;
5. Con riferimento al comma 2 lett. b) del presente articolo, e al netto della quota spettante al Produttore Terzo e al Produttore Membro, gli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia sono destinati alla Fondazione a copertura dei Costi di Gestione, per un valore determinato come di seguito:
 - a. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei costi effettivi necessari al funzionamento della Fondazione, determinerà l'Importo da inserire nel budget annuale. Questo valore sarà calcolato tenendo conto delle previsioni di incasso delle singole Configurazioni;
 - b. In sede di approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare detto importo, incrementandolo o riducendolo, in relazione ai costi effettivi e reali sostenuti per la gestione operativa. Il Consiglio di Amministrazione avrà il compito di evidenziare e motivare eventuali variazioni dell'importo rispetto a quanto previsto in sede di budget, assicurando che esso sia proporzionato alle effettive esigenze amministrative e operative della Fondazione;
6. Con riferimento al comma 2 lett. c) del presente articolo, e al netto delle quote di cui ai commi 4 e 5, almeno il 90% dell'Importo rimanente derivante dall'Autoconsumo dell'Energia sarà destinato alla realizzazione di Progetti sociali nel territorio in cui opera la Configurazione, approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Comitati di Configurazione di riferimento. Tali progetti, in linea con l'oggetto sociale della Fondazione di cui all'art.2 dello Statuto, dovranno perseguire finalità sociali o ambientali nel territorio di riferimento della Configurazione, supportando soggetti e famiglie in

condizioni di povertà e vulnerabilità presenti nel territorio di Vimercate. Resta inteso che la Configurazione ha facoltà di incrementare tale quota.

7. Con riferimento al comma 2 lett. d), e al netto delle quote di cui ai commi 4, 5 e 6, la Quota residua dell'Importo la restante parte sarà destinata secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione.

I Regolamenti potranno prevedere che tale quota:

- sia destinata alla Fondazione per conseguire i Progetti di cui al precedente comma 6;
- sia destinata alla Fondazione per incrementare il Fondo di Gestione.

In mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico, tale Quota sarà destinata alla Fondazione per la realizzazione di Progetti sociali e ambientali nei territori in cui opera la Comunità.

8. In mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico, si applica il presente Regolamento.
9. Resta in ogni caso fermo che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 3 comma 2 lettera g) del D.M. MASE n.414 del 07/12/2023, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario (la cd. "Quota Eccedentaria"), rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del D.M. MASE n.414 del 07/12/2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Tale quota parte sarà oggetto di contabilizzazione separata secondo quanto richiesto dalla normativa. Nel caso in cui, applicando i criteri di destinazione previsti dal presente Regolamento o dai Regolamenti di Configurazione specifici, la destinazione della Quota Eccedentaria non possa essere rispettata, tutta la quota indicata al comma 7 sarà suddivisa tra i soli Membri della Fondazione diversi dalle imprese e, se anche ciò non sia sufficiente, la parte mancante sarà prelevata dalla Quota per la copertura dei Costi di Gestione e i Costi di Gestione saranno coperti con le altre risorse della Fondazione.

Articolo 5 – Restituzione degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia

1. Il Consiglio di Amministrazione provvederà su base annuale a inoltrare ai Membri della Fondazione:
 - i. il rendiconto relativo agli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia ricevuti dal GSE in forza del Servizio di Incentivazione e Valorizzazione (il "Rendiconto");
 - ii. un report da cui si evinca la destinazione degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia, sulla base del Regolamento di Configurazione applicabile;
2. La Fondazione, entro il mese di giugno dell'anno (n+1) e in ogni caso compatibilmente con le tempistiche del GSE, provvederà al calcolo della Quota Eccedentaria e al calcolo della quota di Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia, spettante a ciascun Membro della Fondazione e Produttore Terzo;
3. Il versamento della quota degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia spettante a ciascun membro della Fondazione e Produttore Terzo avverrà annualmente da parte della Fondazione ai membri della Fondazione e Produttori Terzi alla fine del mese di luglio dell'anno (n+1), salvo ritardi nei pagamenti da parte del GSE e in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.
4. I Regolamenti di Configurazione specifici non possono prevedere termini differenti.

Articolo 6 – Adozione

1. Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del XXX.
2. I Produttori Terzi i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all'art. 31, D.Lgs. 199/2021, sottoscrivono, quale allegato dell'accordo di cui all'art. 3, il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.

ALLEGATO 1: Definizione algoritmi delle regole di ripartizione condivise dalle configurazioni

Identificazione dei ricavi di competenza della CER

I ricavi maturati da ciascuna configurazione grazie all'Autoconsumo dell'Energia ("Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia") derivano da due voci:

- **Tariffa Incentivante** riconosciuta, ai sensi degli artt. art. 8, 30 e 31 del D.Lgs 199/2021, e del DM MASE 07.12.2023 n.414 s.m.i., all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili che rilevano per la Configurazione ai sensi dell'art. 3.4, lett. F) dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
- **Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata** riconosciuto ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.Lgs 199/2021 (il "Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata") che rilevano per la Configurazione ai sensi dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (pari a 10,57 €/MWh per il 2024).

Il GSE fornirà questi dati divisi per ciascuna configurazione e per ciascun impianto a servizio della CER.

Calcolo della quota destinata al produttore terzo o produttore membro

Per ciascun impianto, la quota di incentivo che viene destinata al produttore (terzo o membro) è pari al 30% dell'Importo derivante dall'Autoconsumo dell'Energia totale maturato dall'impianto specifico. La percentuale scende al 10% qualora l'Importo sia decurtato in quanto beneficiario di un finanziamento in conto capitale. Inoltre, il produttore può scegliere di rinunciare alla propria quota di Importo che rimarrà tra le somme dalle quali decurtare i costi e identificare la quota destinata ai progetti sociali di cui all'articolo 4, comma 2, lett. c) e la quota nella disponibilità della singola Configurazione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d), del presente Regolamento.

$$QP_i = p * IdA_i$$

Dove:

- QP_i : Quota Produttore dell'impianto i ;
- p : percentuale da destinare al produttore. È pari al 30% nel caso di incentivo pieno, 10% nel caso di incentivo decurtato;
- IdA_i : Importi derivanti da Autoconsumo dell'impianto i .

Ripartizione dei costi di gestione tra le configurazioni

I costi di gestione sono riferiti all'operatività generale della CER. Occorre dunque suddividerli tra le diverse configurazioni. Questa ripartizione viene fatta in proporzione ai benefici maturati da ciascuna configurazione rispetto al totale dei ricavi della CER.

$$C_{CONF,i} = C_{CER} * \frac{\sum_y IdA_{y,CONF,i}}{\sum_y IdA_y}$$

Dove:

- Costi in capo alla configurazione i : $C_{CONF,i}$
- Costi della CER: C_{CER}
- $\sum_y IdA_{y,CONF,i}$: importi derivanti da Autoconsumo di tutti gli impianti y facenti parte della configurazione i ;
- $\sum_y IdA_y$: importi derivanti da Autoconsumo di tutti gli impianti y facenti parte della CER.

Calcolo della quota da destinare ai progetti sociali di competenza delle singole configurazioni

La quota da destinare ai progetti sociali aventi ricadute nel territorio in cui opera la singola Configurazione è calcolata per ciascuna configurazione da una percentuale dei ricavi maturati dalla stessa configurazione al netto della quota da destinare al produttore e dei costi di gestione in capo alla configurazione.

Questa percentuale è uguale o superiore al 51% ed è identificata all'interno del regolamento di configurazione.

$$PS_{CONF,i} = s * \left(\sum_y IdA_{y,CONF,i} - \sum_y QP_{y,CONF,i} - C_{CONF,i} \right)$$

Dove:

- $PS_{CONF,i}$: quota destinata ai Progetti Sociali della configurazione i;
- s : percentuale da destinare ai progetti sociali ($\geq$ al 51%);
- $\sum_y IdA_{y,CONF,i}$: importi derivanti da Autoconsumo di tutti gli impianti y facenti parte della configurazione i;
- $\sum_y QP_{y,CONF,i}$: quota produttore degli impianti y facenti parte della configurazione i;
- $C_{CONF,i}$: costi in capo alla configurazione i.

Identificazione della quota di ricavi netti nella disponibilità delle singole configurazioni

Una volta calcolate tutte le voci descritte ai paragrafi precedenti, è possibile identificare la quota di ricavi netti nella disponibilità delle singole configurazioni.

$$RN_i = \sum_y IdA_{y,CONF,i} - \sum_y QP_{y,CONF,i} - C_{CONF,i} - PS_{CONF,i}$$

Dove:

- RN_i : Ricavi Netti della configurazione i;
- $\sum_y IdA_{y,CONF,i}$: importi derivanti da Autoconsumo di tutti gli impianti y facenti parte della configurazione i;
- $\sum_y QP_{y,CONF,i}$: quota produttore degli impianti y facenti parte della configurazione i;
- $C_{CONF,i}$: costi in capo alla configurazione i;
- $PS_{CONF,i}$: quota destinata ai Progetti Sociali della configurazione i.

Le modalità di impiego di questi ricavi saranno disciplinate dallo specifico regolamento di configurazione, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 4 del presente Regolamento generale.



Città di VIMERCATE

Provincia di Monza e Brianza

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 19/2025

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera consigliare avente ad oggetto la costituzione della Fondazione di partecipazione “Volt – Vimercate per l'organizzazione Locale della transizione energetica” quale comunità energetica rinnovabile e solidale (CERS) ai sensi del D.lgs n. 199/2021

Il Collegio dei Revisori, costituito dal Dott. Matteo Vertemati, Presidente, Dott.ssa Rosanna Romagnoli e Dott.ssa Anna Fiore, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 24.09.2024, riunitosi in data odierna, in modalità da remoto, per l'espressione del parere di cui in epigrafe;

RICHIAMATI:

L'articolo 239 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con particolare riguardo al comma 1 lettera b) n. 3);

L'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016 TUSP;

ESAMINATA

La proposta di deliberazione in oggetto con gli inerenti allegati:

- Statuto della Fondazione CERS (allegato A);
- Relazione sul Piano Economico Finanziario del Progetto CERS VOLT (allegato B);
- Regolamento Provvisorio sulla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia (allegato C);
- Proposta al Consiglio comunale n. 42 del 8 agosto 2025;
- Parere di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Generale;
- Parere di regolarità contabile rilasciato dal dirigente dell'area economico-finanziaria;

PRESO ATTO CHE:

la fondazione rientra tra le forme giuridiche che si ritengono ammissibili per la costituzione di una CER ed appare conforme all'interesse pubblico in quanto:

- è soggetto privo di scopo di lucro che persegue scopi di utilità generale, come, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 199/2021 fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi partecipanti e alle aree locali in cui opera;
- garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai partecipanti in quanto, una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, la fondazione di partecipazione risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, senza che siano ravvisabili potenziali impatti finanziari negativi futuri connessi all'andamento della gestione della fondazione o alla sua partecipazione;

ESPRIME, per quanto di sua competenza:

parere favorevole alla delibera del Consiglio Comunale in oggetto.

Loro Sedi, 2 settembre 2025

dott. Matteo Vertemati

dott.ssa Rosanna Romagnoli

dott.ssa Anna Fiore

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 da parte di tutti i membri del Collegio

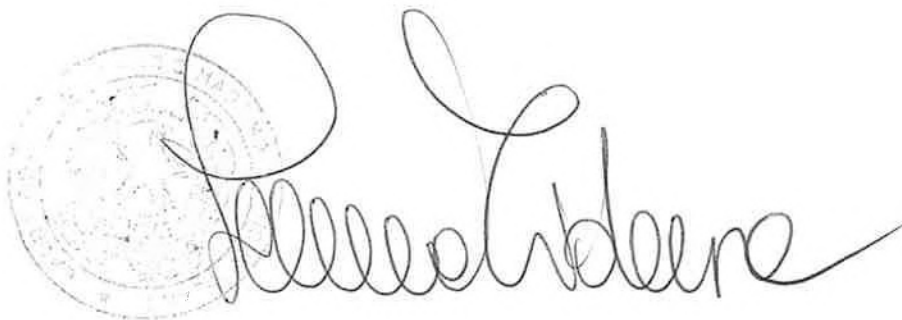
**Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 23, comma 2-bis, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)**

* * *

Certifico io sottoscritta dott.ssa LAURA FIDANZA notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto di numero 45 pagine su numero 23 fogli, è conforme all'originale contenuto su supporto informatico con firma digitale dei signori Davide Nicolussi e Fabrizio Brambilla la cui validità, alla data di presentazione del certificato, è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza (rispettivamente dal giorno 2 settembre 2024 al giorno 2 settembre 2027 e dal 6 novembre 2024 al 6 novembre 2027) del certificato di detta firma digitale.

Copia formata ai sensi dell'art. 57-bis L.N.

Milano, 15 ottobre 2025

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Laura Fidanza', is written over a circular notary seal. The seal is faint and contains text around its perimeter, including 'MILANO' and 'COLLEGIO NOTARILE'.

STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Costituzione – Sede - Durata

È costituita una Fondazione denominata "**VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica**" con sede legale nel Comune di Vimercate (MB).

La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

Possono essere costituite sedi secondarie per lo svolgimento dell'attività statutaria.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed agisce nei limiti di cui al presente Statuto.

L'oggetto sociale prevalente della Fondazione, è fornire come comunità di energia rinnovabile, benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio e l'autosufficienza energetica, anche promuovendo la realizzazione e l'utilizzo di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, ivi compresi il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199, nonché le relative disposizioni applicative, tra cui il DM MASE 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con Dd n.22/2024 e ss.mm.ii.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi l'art.42bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 e il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199, nonché delle relative disposizioni applicative, tra cui il DM MASE 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con Dd n.22/2024 e ss.mm.ii. e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

Nello specifico, la Fondazione, attraverso gli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno della Comunità di Energia Rinnovabile, mira a contrastare la povertà energetica ed a favorire una transizione energetica equa e inclusiva attraverso interventi di welfare locale e ha lo scopo di supportare direttamente o indirettamente chi vive in povertà energetica e di finanziare servizi collettivi e di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, definiti in accordo con l'amministrazione comunale di Vimercate e, secondo quanto stabilito dai criteri e modalità indicati nei Regolamenti interni.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività, i cui benefici ricadranno esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia:

- produrre, consumare, immagazzinare, condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art.42bis, DL 162/2019 e gli art.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7/12/2023 e le Regole Operative adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii., anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art.42bis, DL 162/2019 e gli artt.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7/12/2023 e le Regole Operative adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii., anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione, secondo quanto consentito dal D.lgs. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e servizi di gestione di configurazioni di autoconsumo diffuso;
- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la promozione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica.

La Fondazione è un soggetto di diritto autonomo i cui membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art.31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.

La Fondazione ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La partecipazione dei membri alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto al successivo art.13.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa la Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:



The block contains several handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. Some of the names appear to be 'P...', 'L...', 'Hayne - Cippe', and 'Dell'Indene'. There are also some smaller, less legible signatures on the left side.

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui ai all'art.2 del presente Statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, eventi, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e la cittadinanza;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati;
- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art.119 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 e dell'art.16bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al Fondo di Dotazione;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata, destinata a incrementare il patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

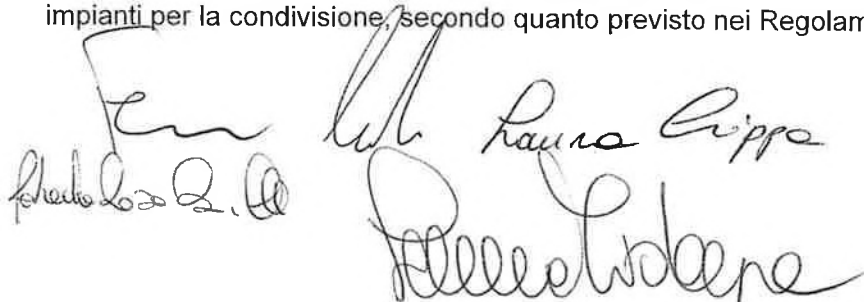
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al Fondo di Gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi gli incentivi e i contributi.

Le risorse (con tale termine deve intendersi il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato al fine di svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022 e il DM MASE n.414 del 7/12/2023, s.m.i. saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto previsto da appositi regolamenti adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento laddove istituito (il "*Regolamento di Configurazione*"), fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7 dicembre 2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii.) (la "*Quota Eccedentaria*"), dovrà essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione.



In mancanza di adozione del Regolamento di Configurazione specifico, si applica il regolamento tipo adottato dal Collegio dei Fondatori.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Fondatore Promotore o il Collegio dei Fondatori, ove istituito, approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di amministrazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, il Consiglio di amministrazione dovrà seguire i principi dettati dal Codice civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatore Promotore

Fondatore Promotore è il Comune di Vimercate.

Il Fondatore Promotore, perseguendo le finalità di interesse pubblico e di valenza sociale, ha dato avvio al progetto di costituzione iniziale della Fondazione, costituendo la Fondazione.

Articolo 10 - Fondatori

Possono divenire Fondatori i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, in particolare il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199 e le relative disposizioni applicative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con DD MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare e la periodicità della quota che i Fondatori devono versare.

I Fondatori sono ammessi con decisione inappellabile del Fondatore Promotore.

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti adottati.

Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n.22/2024 e ss.mm.ii. possono appartenere alla Fondazione, in qualità di Fondatori, anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili e averne il controllo.

Articolo 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, in particolare l'art.31 del D.lgs. 5 novembre 2021, n.199 e le relative disposizioni applicative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con DD MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.

Possono far parte della Fondazione tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, ivi compresi il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199 e le relative disposizioni applicative, per essere membri della comunità energetica.

Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n.22/2024 e ss.mm.ii. possono appartenere alla Fondazione, in qualità di Partecipanti, anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti adottati.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare e la periodicità della quota che i partecipanti devono versare.

Articolo 12 - Diritti e doveri

La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto al successivo art.13.

Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima, nella persona del legale rappresentante, quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di autoconsumo diffuso di riferimento, secondo quanto previsto dall'art.3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'art.32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7/12/2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art.1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

La Fondazione, con determina del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, ove istituito, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di membro della Fondazione, determinandone l'ammontare e la periodicità, per coprire i costi di funzionamento della Fondazione.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri della Fondazione, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE n.414 del 7/12/2023 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente, anche tramite il referente mandatario, nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori e i Partecipanti dovranno:

- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art.3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'art.32 del D. Lgs 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati;
- versare la quota associativa annuale, deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione;

Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti saranno raggruppati e suddivisi con regolamento da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione a seconda della configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del D.lgs. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n.22/2024 e delle relative disposizioni attuative (le "Configurazioni"), in base alla Cabina Primaria di riferimento.

La Configurazione di appartenenza di ciascun membro sarà determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso:

- (i) del punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo);
- (ii) del punto di connessione in solo prelievo;
- (iii) del punto di connessione in immissione puro;

di cui è titolare ciascun membro ovvero (iv) nel caso in cui il membro non sia titolare di un punto di un punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede del membro.

Resta inteso che i Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti, in presenza di più punti di connessione siano essi in prelievo, in immissione o bidirezionali sottesi a diverse Cabine Primarie, avranno la facoltà di aderire a tutte le Configurazioni volte all'autoconsumo e alla condivisione di energia rinnovabile, ai sensi degli articoli 8, 31 e 32 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., presso cui risultino localizzati i già menzionati punti di connessione.

Per ciascuna Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito, il Consiglio di Amministrazione adotta, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione, laddove istituito, i regolamenti sull'utilizzo degli importi riconosciuti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, ivi compresi il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199, e le Regole Operative adottate con DD MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., nonché le relative disposizioni applicative, per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e ambientale nel rispetto degli scopi perseguiti dalla Fondazione (i "Regolamenti di Configurazione"). Resta inteso che la Quota Eccedentaria è destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Fondatore Promotore o l'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza, decidono, rispettivamente, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11;
- per i membri persone giuridiche, in caso di trasformazione, fusione o scissione, ovvero di trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazioni di controllo ovvero in caso di apertura di procedure di liquidazione, qualora ciò determini il venir meno dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto a partire dal 91° giorno successivo alla comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, qualora previsti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Le quote versate non saranno restituite.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione. Può tuttavia recedere dalla stessa Fondazione con effetto dall'esercizio successivo a quello in cui viene esercitato il recesso.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di amministrazione;
- i Comitati di Configurazione;
- l'Assemblea;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di Revisione, ove istituito;

Il Collegio dei Fondatori è istituito al momento dell'ingresso nella Fondazione di uno o più Fondatori. Possono essere nominati membri degli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Revisione e dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, ai componenti del Consiglio di amministrazione è possibile riconoscere un gettone di presenza per ogni seduta giornaliera in misura non superiore a euro 30,00. L'importo è fissato dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito.

Articolo 15 - Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dal Fondatore Promotore.

In assenza di Fondatori, i compiti del Collegio dei Fondatori sono attribuiti al Fondatore Promotore.

Il Collegio dei Fondatori:

- stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art.2;

Handwritten signatures of the members of the Board of Founders. The signatures are in black ink and appear to be: 'F...', 'A...', 'Rosa Crippa', and 'Pellegrino'.

- nomina i membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione dei membri la cui nomina è riservata al Fondatore Promotore e all'Assemblea;
- nomina, ove opportuno, l'Organo di Revisione;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento di esecuzione dello Statuto;
- redigere e approvare il regolamento relativo alla suddivisione per Configurazione dei membri della Fondazione e istituire, per ciascuna Configurazione, i Comitati di Configurazione ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali regolamenti interni della Fondazione, ad eccezione dei regolamenti la cui approvazione è rimessa al Consiglio di amministrazione;
- decide sull'ammissione di nuovi Fondatori;
- delibera la misura e le modalità di liquidazione del gettone di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- dà parere al Consiglio di Amministrazione per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Collegio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione.

Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza dei Fondatori e del Fondatore Promotore. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato.

Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a. che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle riunioni del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal segretario.

Fino all'istituzione del Collegio dei Fondatori, le relative competenze sono in capo al Fondatore Promotore.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo successivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

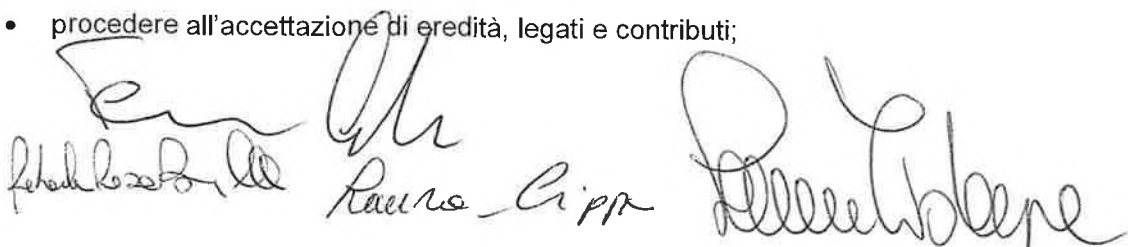
- 1 (uno) membro dall'Assemblea;
- 3 (tre) membri dal Fondatore Promotore;
- 1 (uno) membro dal Collegio dei Fondatori, ove istituito. In mancanza del Collegio dei Fondatori, i restanti membri sono nominati dal Fondatore Promotore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del Collegio dei Fondatori per giustificati motivi prima della scadenza del mandato.

In caso di revoca o dimissioni il soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente Statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- redigere il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- redigere gli eventuali regolamenti interni della Fondazione rimessi all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- definire le linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) e della Quota Eccedentaria;
- approvare, per ciascuna Configurazione, i regolamenti per l'utilizzo degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (i "Regolamenti di Configurazione") nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto e nelle linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione, e previo parere favorevole del Comitato di gestione di riferimento, ove istituito;
- approvare il regolamento tipo per l'utilizzo degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, e il DD 22/2024 e ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), in mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico
- delegare la funzione di referente che spetta alla Fondazione per il servizio per l'autoconsumo diffuso per ciascuna Configurazione, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA n.727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n.414 e delle Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n.22/2024 e ss.mm.ii.;
- assicurare, anche tramite il referente eventualmente nominato in luogo della Fondazione, un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7 dicembre 2023;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- deliberare sull'ammissione dei Partecipanti;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;



- istituire e nominare i membri del Comitato Scientifico, ove non rimessi all'Assemblea;
- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione all'approvazione del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, ove istituito;
- deliberare l'entità e la periodicità della quota associativa annuale, anche differenziandola per tipologia di membro;
- approva le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, compresa la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Fondatori;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dal Fondatore Promotore. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché con le modalità di cui all'art.15.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione – Vicepresidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore Promotore ovvero dal Collegio dei Fondatori, ove istituito, tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta e intrattiene i rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca il Collegio dei Fondatori;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;

- convoca e presiede il Comitato Scientifico, ove istituito.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti.

Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vicepresidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 18 - Comitati di Configurazione

I Comitati di Configurazione possono essere istituiti per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione in presenza di almeno quattro configurazioni.

Ciascun Comitato di Configurazione, laddove istituito, è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati:

- 2 (due) membri dai Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione di riferimento, con decisione assunta a maggioranza dei votanti. Per la convocazione e il voto dei Partecipanti che abbiano diritto di nomina, si applica quanto previsto dall'art.19 sull'Assemblea;
- i restanti membri dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito. Qualora vi siano Fondatori che abbiano un punto di connessione nell'area geografica della Configurazione, la decisione è presa solo da questi ultimi, a maggioranza.

Qualora la Configurazione sia composta da meno di 3 (tre) membri, questi saranno di diritto componenti del Comitato di Configurazione, con la facoltà del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori di nominare un membro ulteriore.

Ciascun Comitato di Configurazione nomina tra i suoi membri il Presidente, con decisione assunta a maggioranza dei votati.

I Comitati di Configurazioni sono convocati dal Presidente del Comitato di Configurazione.

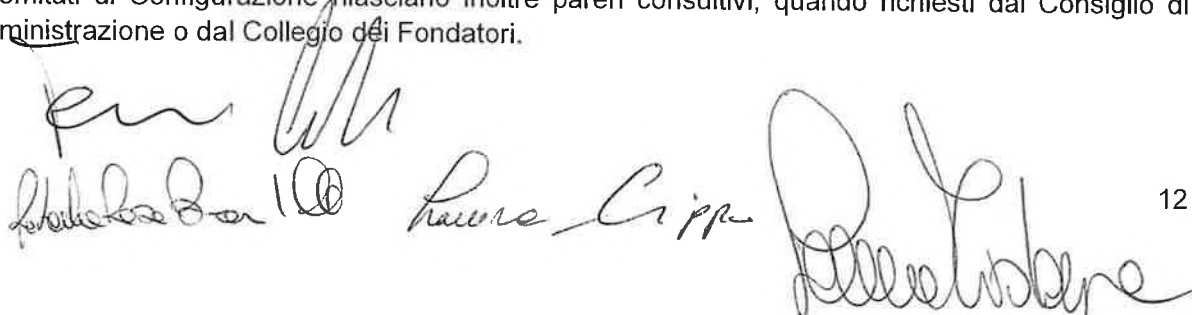
I componenti dei Comitati di Configurazione restano in carica cinque anni dalla loro nomina, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

È facoltà delle Configurazioni, tramite il proprio Comitato di Configurazione, richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un unico Comitato di Configurazione che copra più Configurazioni, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche al fine di ridurre la complessità della struttura. Il Consiglio di Amministrazione delibera la fusione a maggioranza e richiede ai soggetti interessati la nomina dei nuovi membri del Comitato di Configurazione unico, rapportato al nuovo ambito territoriale.

I Comitati di Configurazione rilasciano:

- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori;
- parere non vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito ai progetti da realizzarsi ai sensi del Regolamento di Configurazione di riferimento;
- parere non vincolante al Collegio dei Fondatori sulla delega della funzione di referente per la Configurazione di riferimento;
- Parere non vincolante su assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti che abbiano rilevanza per la Configurazione di riferimento;
- Parere non vincolante su esclusione di Partecipanti appartenenti alla Configurazione di riferimento.

I Comitati di Configurazione rilasciano inoltre pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Fondatori.



I Comitati di Configurazione hanno inoltre le eventuali ulteriori funzioni ad essi assegnate dai Regolamenti di Configurazione.

Il funzionamento dei Comitati di Configurazione è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea provvede a:

- nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;
- nominare un membro del Comitato Scientifico, ove istituito;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art.15.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I voti dei membri dell'Assemblea sono espressi in millesimi.

Il 20% dei voti, pari a 200 voti su 1.000, spettano al Fondatore Promotore.

Il 20% dei voti, pari a 200 voti su 1.000, sono ripartiti in parti uguali tra i Fondatori, ove presenti.

I voti restanti sono ripartiti in parti uguali tra i Partecipanti.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei millesimi presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 20 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da due o più membri, nominati secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica sino alla revoca.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 21 - Organo di Revisione

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito. Se collegiale, è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

L'Organo di Revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori, ove istituito, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24 - Foro competente

Tutte le controversie relative al presente Statuto sono demandate competenza esclusiva del foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale.

Articolo 25 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente Statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta **LAURA FIDANZA**, notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 27 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.
Milano, via Giacomo Leopardi n. 8, 12 novembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Laura Fidanza